

**Addio al divieto.** I nodi da sciogliere su responsabilità per gli eventuali danni provocati al cliente e applicabilità delle norme in tema di procedure fallimentari

# Apri i battenti la società tra professionisti

Dal 2012 cancellata la limitazione alle sole associazioni - Esclusa la partecipazione a più compagini

PAGINA A CURA DI  
**Angelo Busani**

La legge di stabilità introduce la possibilità di costituire, dal 1° gennaio 2012, società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività professionali (articolo 10 della legge 183/2011). In sostanza viene abolito il divieto, contenuto nella legge 185/1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello «studio associato»: divieto che in realtà è stato introdotto per ragioni razziali (impedire a coloro che professavano la religione ebraica di «nascondersi» dietro il paravento societario), ma che poi ha contraddistinto per decenni l'epocale *querelle* sull'individuazione della linea di demarcazione tra attività commerciale e imprenditoriale e attività libero-professionale.

La legge è estremamente stringata e, come spesso accade, avara di spiegazioni su punti anche cruciali. Si pensi al profilo della responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività: il professionista, socio di una società di capitali, che provochi un danno al cliente, ne risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio oppure la responsabilità sarà ascrivibile solo alla società e lo schermo societario riparerà il patrimonio individuale del professionista? Ancora: del danno provocato al cliente dal professionista socio di una società di persone dovrà rispondere solo questi oppure, qualora debbari sponderne (anche) la società, anche gli altri soci potrebbero dover concorrere al risarcimento del danno?

Altro problema è l'applicabilità alle Stp delle procedure concorsuali, se si sceglie di organizzare l'attività professionale con una società commerciale (e cioè diversa dalla società semplice): nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come pare, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata. Comunque, in attesa che questi e altri problemi vengano dipanati dagli studiosi e dalla prassi professionale, è certo che le società tra professionisti potranno indifferentemente essere so-

cietà di persone, di capitali e cooperative: ed è previsto che evidenzino la loro natura rispetto alle società «normali» fin dalla loro denominazione, e cioè apponendo, nella ragione sociale, l'espressione «società tra professionisti».

Dalla scelta del tipo sociale deriva l'applicazione delle relative regole. Ad esempio, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società eccetera.

Anche la società semplice potrà dunque essere «usata» come Stp: anzi, se si sceglie la società di persone come forma organizzativa della società professionale, indubbiamente la società semplice appare una forma assai idonea, per la sua intrinseca natura «non commerciale», dovendo la Stp avere come oggetto «l'esercizio in via esclusiva

dell'attività professionale da parte dei soci».

Soci della Stp possono essere:

- a) professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è escluso dalla società il professionista cancellato dall'albo);
- b) cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione;
- c) soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche»: la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in Stp di persone, che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio;
- d) soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento»: si tratta dei vituperati soci di capitale. La norma non dice nulla sul punto della ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti: e quindi, si potrà avere, ad esempio, una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 5%, così come, viceversa, si potranno avere Stp con soci di capitale al 99% e con professionisti all'1 per cento.

È presumibile che, trattandosi di una «società tra professionisti» che deve avere per oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci», le Stp debbano necessariamente avere i professionisti nel capitale sociale; peraltro, se è vero che non esistono limiti alla quota di partecipazione del socio non professionista, è un gioco da ragazzi strutturare la società con i professionisti nel capitale sociale, ma pesantemente schiacciati in un angolo dal socio non professionista. La nuova legge nulla dice sulla composizione degli organi societari: è ipotizzabile, ad esempio, che in una Sas tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale potrà essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

## ENTI MULTIDISCIPLINARI


### Trasversalità al test delle incompatibilità

La legge 183/2011 ammette anche le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti che impongono incompatibilità tra una professione e l'altra (ad esempio, notaio e avvocato) resisteranno rispetto alla libertà derivante dalla nuova normativa. Il nodo andrà sciolto con un regolamento dello Sviluppo economico, che dovrà anche disciplinare l'iscrizione delle Stp negli albi professionali e l'applicazione del procedimento disciplinare per violazioni deontologiche. La legge dispone poi l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: è il divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in più Stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la norma non fa distinzioni a riguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Chi può entrare

**ISCRITTI ALL'ORDINE**

La denominazione di «società tra professionisti» può essere utilizzata a patto che i soci che la costituiscono siano professionisti iscritti a ordinii, all'ie collegi (è espressamente previsto che venga escluso dalla società il professionista che sia stato cancellato dall'Albo).

**CITTADINI UE**

Possano diventare soci di una «società tra professionisti» anche cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché siano in possesso di un titolo di studio abilitante alla professione. Le Stp inoltre devono garantire all'utente il diritto di scelta del professionista che dovrà seguirlo.

**PRESTAZIONI TECNICHE**

Soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche»: si può immaginare un socio d'opera non professionista in Stp di persone, che svolga funzioni di supporto rispetto ai servizi professionali; o un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di organizzazione dello studio.

**SOCI DI CAPITALE**

Non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento». La norma nulla dice sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non: si potrà avere una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 10%, così come soci di capitale al 99% e con i professionisti all'1 per cento.

**Pro e contro.** Nuovi soggetti caratterizzati da maggiori formalismi

## «Vecchie» associazioni più soft

La legge di stabilità abroga la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e cioè la legge che obbligava l'esercizio associato della professione nella forma dello «studio associato» e che vietava la forma societaria per la libera professione, ma certo non cancella la possibilità per i professionisti di continuare ad aggregarsi in studi associati.

Pertanto, avendo d'ora in poi la possibilità di strutturare l'esercizio della libera professione anche in forma societaria, si pone il problema di scegliere quale sia la forma organizzativa più opportuna nel caso concreto. Anzi, è da presumere che, almeno in un primo periodo, non ci sarà la corsa a costituire società professionali perché gli studi associati sono strutture molto più «leggere» (con costi inferiori) e flessibili: a parte i grandi studi, ove la forma societaria probabilmente s'impone, in quelli piccoli (e dunque nella maggior parte dei casi) un incentivo alla costituzione di so-

cietà può forse essere quello della limitazione della responsabilità dei soci delle società di capitali o dell'accomandatario di accomandita semplice.

Negli studi associati c'è molto meno formalismo. Ad esempio, non c'è necessità di un formale atto costitutivo né di una sua iscrizione nel registro imprese. La scrittura privata autenticata che i professionisti associati firmano serve «solo» per ripartire gli utili in misura diversa da una loro divisione «per teste», e comunque per sottoscriverla c'è tempo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi ben oltre la chiusura dell'esercizio «annuale», quando invece per la suddivisione del capitale sociale tra i soci di società «fa stato» la situazione esistente nel giorno di fine esercizio (di solito il 31 dicembre).

Inoltre, la nomina di organi amministrativi o di controllo è una necessità (di fatto, non di diritto) negli studi di dimensioni

maggiori, altrimenti se ne fa a meno. Nelle società invece la presenza di organi amministrativi e/o di controllo è una necessità, anche se, per il vero, le strutture societarie meno complesse hanno la loro articolazione organica ridotta al lumicino.

Gli studi associati non hanno bisogno, come accade invece per le Srl e le Spa, di dotazioni patrimoniali minime, sia in sede di costituzione che durante la loro esistenza: per costituire una Srl occorre un capitale di almeno 10 mila euro (e di 120 mila euro, se si tratta di una Spa) e questo livello di capitale minimo deve essere mantenuto durante la vita della società e non può essere diminuito da perdite.

Quanto all'ingresso e all'uscita dei «soci», negli studi associati si tratta di eventi privi di formalismi così come non vi sono formalità da compiere per le eventuali «elezioni» di cariche interne, negli studi più grandi. Nelle società invece la musica

cambia: per l'entrata e l'uscita di un socio occorre espletare formalità notevoli, di natura diversa a seconda del tipo di società. Inoltre, di questi «movimenti» nelle società occorre dare conto nel registro delle imprese, mentre gli studi associati sono estranei a ogni forma di pubblicità dei loro atti.

Con riferimento poi alla distribuzione degli utili, mentre non vi sono problemi a ripartizioni infrannuali negli studi associati, la prassi di effettuare acconti su dividendi nelle società è vietata o resa difficoltosa dalla necessità di esperire particolari procedure.

Infine, mentre negli studi associati non vi sono obblighi di redazione di bilanci né di un loro deposito al registro delle imprese, uno scenario diverso in questa materia si ha in campo societario, ove, a seconda del tipo prescelto, vi sono obblighi in tal senso. Anzi, la «pubblicità» dei ricavi dello studio associato che deriverebbe dall'obbligo di deposito del bilancio non proprio a tutti farebbe esattamente piacere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Si apre uno spiraglio per la vendita dello studio alla Stp

## Uno schema oggi plausibile e ammesso anche dalla Corte di cassazione

Angelo Busani

L'uso della forma societaria per l'esercizio dell'attività professionale solleva il problema di gestire l'evoluzione, verso tipologie societarie, degli studi attualmente esercitati come individuali o associati. La cessione dello studio professionale (e quindi del suo avviamento e della sua organizzazione) ha registrato lo scontro epocale tra la visione ideale della professione e una sua considerazione in termini aziendalistici: da un lato, la concezione dello studio professionale come entità non configurabile a prescindere dal professionista (e quindi non possibile oggetto di cessione); dall'altro lato l'idea dello studio come evidente realtà oggettiva, in quanto organizzazione di strumenti e risorse umane di per sé capace di attrarre clientela.

Ebbene, l'evoluzione verso società si può ipotizzare anzitutto sotto la forma della "vendita" degli studi, individuali o associati, a una Stp nuova che ad esempio si finanzia in banca per acquisire le organizzazioni professionali oggetto di acquisto (e quindi ipotizzando una operazione nella quale i professionisti "venditori" realizzino un valore di avviamento dell'attività ceduta).

Questo schema, che comporta

la cessione di uno o più studi a una newco, potrebbe oggi essere ritenuto plausibile, anche alla luce della sentenza 2860/2010 della Cassazione, secondo la quale è valido il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo della clientela che non configura non una cessione in senso tecnico, ma un impegno del cedente a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra vecchi clienti e soggetto subentrante.

Per passare da studio associato a società, si può poi pensare a una "trasformazione" dello studio in società; però la strada della trasformazione eterogenea "progressiva" (e cioè da ente non societario a società di capitali) appare in salita perché l'articolo 2500-octies del Codice civile prevede come possibile punto di partenza solo «i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni», e quindi (sempre che l'elenco sia esaustivo) un perimetro nel quale le associazioni non sarebbero comprese. L'operazione sarebbe più facile se si potesse equiparare lo studio associato a una società semplice, perché in tal caso la trasformazione sarebbe omogenea (cioè si parte da una società e si arriva a una socie-

tà) e quindi non ci sarebbero problemi; e che lo studio associato sia in sostanza una società lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 16500/2004 ove, prendendosi in esame la trasformazione di uno studio associato tra professionisti in società in accomandita semplice, è stato deciso che in tal caso si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria, con la conseguenza che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con lo studio associato prosegue con la società risultante dalla trasformazione comportando la responsabilità di quest'ultima per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro.

Si può poi pensare a un conferimento dello studio individuale o dello studio associato in una società, con l'esito che il professionista singolo o i soci dello studio associato divengono soci della Stp conferitaria. Questa operazione, civilisticamente dubbia, ha avuto l'avallo con la circolare n. 8/E/2009 (risposta 1.3) e nella risoluzione 177/E del 2009 quando l'agenzia delle Entrate ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si forma in questi casi per il conferente alcuna plusvalenza fiscalmente rilevante.

© PRODUZIONE RISERVATA

### Il cambio di ragione sociale



#### 01 | LA «CESSIONE»

Il passaggio da studio professionale a società si può paragonare a una forma di vendita a una società tra professionisti di nuova costituzione che per ipotesi si finanzia per acquisire le organizzazioni professionali (generando una operazione nella quale i professionisti «venditori» realizzano un valore di «avviamento» dell'attività «ceduta»)

#### 02 | LA «TRASFORMAZIONE»

Si può anche immaginare si tratti di una «trasformazione» dello studio in società. Ma la trasformazione eterogenea «progressiva» (vale a dire l'evoluzione da ente non societario a società di capitali) non sembra ammessa dal Codice civile. L'articolo 2500-octies prevede infatti come punto di partenza solo i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni, e non quindi le associazioni professionali.

#### 03 | IL «CONFERIMENTO»

Altra ipotesi è quella del «conferimento» dello studio individuale (o associato) in una società. In questo caso, il singolo professionista (o i soci dello studio associato) diventa socio della società tra professionisti conferitaria. Un'operazione dubbia dal punto di vista civilistico, ma che però ha ricevuto il via libera dal fisco (l'agenzia delle Entrate ha infatti fissato le condizioni in presenza delle quali non si forma in questi casi per il conferente alcuna plusvalenza fiscalmente rilevante).

# 6 mesi

#### IL REGOLAMENTO

Entro sei mesi dovrà essere approvato il regolamento ministeriale con la definizione delle modalità di iscrizione delle società tra professionisti agli ordini professionali.

## I rapporti di lavoro

# Al personale si applica il Ccnl del commercio

Alessandro Rota Porta

Il nuovo impianto normativo introdotto dall'articolo 10 della legge 183/2011, in tema di società tra professionisti (Stp), non soltanto porterà novità alla veste societaria delle compagnie che potranno essere istituite a partire dal 1° gennaio 2012, ma avrà importanti riflessi anche sulla gestione del personale dipendente.

In primo luogo si potranno avere differenze in termini contrattuali: se oggi non vi sono dubbi circa l'applicabilità, per il personale degli studi, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, la stessa cosa non si potrà dire nel caso di una Stp. Sebbene il recente rinnovo del Ccnl (siglato il 27 settembre scorso) preveda - nella sfera di applicazione - anche le attività professionali «in forma societaria ove consentito dalla legge», occorrerà valutare caso per caso.

Appare però improbabile riferirsi a questo Ccnl qualora - ad esempio - l'attività professionale sia organizzata attraverso una società commerciale, magari comprendendo al proprio interno soggetti non professionisti per le prestazioni tecniche o da soci d'investimento, come ammesso dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 10. In queste fattispecie la società datore di lavoro potrebbe così optare per il Ccnl del Commercio: questo si attaglia infatti a tutte quelle realtà imprenditoriali che si occupano di servizi.

Le sfumature non sono di po-

co conto: se, infatti, non vi sono differenze sostanziali nella gestione del personale tra uno studio professionale associato e una società tra professionisti a parità di Ccnl, diversa è l'ipotesi in cui nella Stp commerciale si prenda come riferimento quello del Terziario. La disciplina di quest'ultimo prevede, tra le varie clausole, retribuzioni tabellari più elevate, anche se entrambi si basano su quattordici mensilità e sull'obbligatorietà della copertura assistenziale integrativa in favore dei dipendenti (leggermente più onerosa quella degli studi

professionali).

Differenti tra i due contratti anche i termini di preavviso in caso di licenziamento, dove il Ccnl del Terziario prevede periodi di preavviso meno lunghi.

Insomma, dalla gestione dell'attività in Stp potrebbero derivare assetti contrattuali più onerosi anche se - trattandosi di un impianto del tutto nuovo nel nostro ordinamento - sarà necessario valutare la singola casistica ai fini della scelta applicativa.

Diversa ancora l'ipotesi della Stp istituita in forma di cooperativa, dove i rapporti di lavoro sono disciplinati dal regolamento interno che stabilisce anche il Ccnl applicato.

Anche il capitolo previdenziale presenta delle differenze: l'Inps, a seconda della specifica attività esercitata dalla Stp potrebbe classificarla nel settore «Aziende Commerciali» o in quello «Cooperative», con il conseguente assoggettamento alle aliquote ivi previste, piuttosto che in quello delle «Professioni» come avviene per gli studi professionali.

Per quanto concerne invece le modifiche societarie da studio a Stp, attraverso trasformazione o conferimento, scatterebbe altresì il passaggio automatico di tutto il personale in forza: i lavoratori mantengono gli stessi trattamenti retributivi, compreso il trasferimento del Tfr, qualora lo stesso sia rimasto accantonato presso il datore di lavoro.

FOCUS



## Tutele diverse in caso di crisi

Cosa succederà per i lavoratori in caso di crisi? A parte la valutazione dei limiti dimensionali per l'accesso agli ammortizzatori sociali, le tutele possono essere differenti nell'ipotesi di licenziamento collettivo. Quello operato da uno studio professionale con più di 15 dipendenti non darebbe diritto al lavoratore di iscriversi alle liste di mobilità mentre la procedura effettuata da una Stp (qualificata come impresa) garantirebbe l'accesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Tributi.** Unica certezza sull'Irap: la scelta risolve il nodo dell'autonoma organizzazione

## La forma condiziona il regime fiscale

**Sergio Pellegrino**  
**Giovanni Valcarenghi**

L'articolo 10 della legge di stabilità (183/2011) si è preoccupato di disciplinare la fattispecie sul piano civilistico, non dando invece alcuna indicazione su quelle che sono le regole fiscali che le "nuove" società professionali saranno chiamate a seguire.

Nel silenzio della norma, e attesa la portata innovativa dell'intervento legislativo, due sono le chiavi di lettura che si possono proporre.

La prima si fonda sulla risoluzione n. 118/E/2003, nella quale l'agenzia delle Entrate, in relazione alle società tra avvocati costituite in base al Dlgs 96/2001, aveva sostenuto che il rinvio alla disciplina delle società in nome collettivo non qualificasse i redditi prodotti dalle società quali redditi d'impresa.

I redditi in questione dovevano essere ricondotti invece nell'ambito del lavoro autonomo, applicando in particolare la disciplina dettata per le associazioni professionali dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir e assoggettando alla ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25

del Dpr 600/1973 i compensi a esse corrisposti.

Estendendo le conclusioni tratte dalla risoluzione alle "nuove" società tra professionisti introdotte dalla legge di stabilità, avremmo quindi società costituite nelle forme di società di persone (Snc e Sas), di società di capitali (Srl, Spa e Sapa) e di società cooperative che producono reddito di lavoro autonomo, applicano il principio di cassa e sono soggette a ritenuta.

Nessun dubbio si pone, invece, nel momento in cui l'attività venga svolta per il tramite di una società semplice, essendo questa tipologia societaria sostanzialmente assimilabile agli studi professionali associati.

L'altra tesi è che, invece, le "nuove" società tra professionisti debbano applicare il regime fiscale proprio della tipologia societaria prescelta, ma con due aspetti che accomunerebbero tutte le diverse forme societarie:

- i componenti positivi e negativi concorrerebbero a formare il reddito sulla base del principio di competenza economica, e non di cassa;

- i compensi percepiti dalla società, sia essa una società di persone, di capitali o cooperativa, non sarebbero assoggettati a ritenuta d'acconto, a differenza di quanto avviene per studi associati e società semplici.

Ad oggi, si ritiene maggiormente convincente la tesi che

### LA PERCENTUALE

# 27,5%

#### L'aliquota Ires

È la misura del prelievo applicabile alle società di capitali

vuole che la forma societaria adottata condizioni il regime fiscale da applicare, non solo per motivi di ordine logico, ma anche per il differente approccio normativo.

Mentre, per le società tra avvocati, il Dlgs 96/2001 utilizzava la disciplina delle Snc come normativa di supporto («ove

non diversamente disposto»), la legge di stabilità consente invece la costituzione delle società professionali «secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile».

Se quindi, ad esempio, la società tra professionisti si costituisce nella forma di Srl, rientrerà senza dubbio nell'ambito dell'articolo 73 del Tuir, che individua i soggetti Ires, e conseguentemente applicherà il successivo articolo 81, che afferma che il reddito complessivo di questi soggetti «da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa». Questa conclusione sembra l'unica sostenibile e non va demonizzata: non incide sulla natura delle prestazioni, che è e rimane professionale, ma soltanto sulla modalità di tassazione del reddito.

Da ultimo, sull'incerto fronte Irap, una sicurezza: la scelta della forma societaria risolve alla radice il problema della verifica della sussistenza dell'autonoma organizzazione, almeno alla luce degli attuali orientamenti giurisprudenziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Il confronto



Le differenze nella tassazione a seconda del modello societario scelto

	Società semplici	Società di persone	Società di capitali
<b>Tipologia reddito</b>	Lavoro autonomo	Impresa	Impresa
<b>Imputazione componenti</b>	Principio di cassa	Principio di competenza	Principio di competenza
<b>Modalità di tassazione</b>	Per trasparenza sui soci	Per trasparenza sui soci	Diretta con aliquota Ires 27,5%
<b>Utilizzo perdite</b>	Esclusivamente nel periodo	Nel periodo, se in semplificata; entro 5 anni (ma solo con reddito d'impresa), se in ordinaria	Nella misura massima dell'80% del reddito imponibile, ma senza limiti temporali
<b>Tassazione percezione utili in capo al socio</b>	NO	NO	SÌ: imposta 20% se non qualificata; imponibile 49,72% se qualificata
<b>Applicazione ritenuta sui compensi della società</b>	SÌ	NO	NO

# Arriva lo stop ai minimi tariffari

## Declassati a prassi non vincolanti per la determinazione dei compensi

Cristian Immoilli

Il compenso del professionista torna libero da tariffe, soprattutto nelle soglie minime. Eliminate nel 2006 dalla legge Bersani (legge 248), le tariffe erano riemerse nella manovra di Ferragosto (legge 148/2011) come dati di "riferimento": erano, cioè, derogabili ma, in mancanza di deroga scritta, andavano applicate dal giudice in caso di contestazione. Ora l'articolo 10, comma 12, della legge di stabilità impone agli Ordini di accantonare, entro agosto 2012, non solo l'obbligatorietà (già venuta meno con la legge Bersani), ma la stessa utilizzabilità delle tariffe come parametri per la determinazione dei compensi. Le tariffe rimangono, ma declassate a usi, cioè a prassi non vincolanti.

### Il nuovo regime

In pratica:  
1) le parti possono stabilire l'entità del compenso con meccanismi quali la quota lite, success fee (premio di risultato) o anche offerte lancio, promozioni, marketing professionale;  
2) gli Ordini non possono desumere da tariffe ridotte elementi di responsabilità deontologica per concorrenza sleale tra colleghi;  
3) i patti sul compenso vanno redatti in forma scritta e possono adottare qualsiasi tipo di parametro;  
4) solo in mancanza di patti in forma scritta, il giudice applicherà gli usi e le tariffe;  
5) errori o squilibri nei compensi sono rimediabili con il meccanismo della risoluzione per "eccessiva onerosità" (articolo 1467 del Codice civile), ma solo se emergano circostanze straordinarie e imprevedibili;  
6) resta altresì fermo il recesso per giusta causa, cioè per motivi attinenti la sopravvenuta mancanza di fiducia professio-

nale (senza alcun riferimento all'entità dei corrispettivi).

Vi sono poi altri casi marginali, che dimostrano la sopravvivenza delle tariffe: se è mancato il patto sul compenso e la prestazione è avvenuta a favore di un soggetto pubblico, oppure quando il giudice deve liquidare compensi ad avvocati d'ufficio o a consulenti tecnici, le tariffe tornano applicabili. Per tutti gli altri casi, le tariffe sono declassate e possono essere derogate.

### Le conseguenze

Se le tariffe vengono meno, restano comunque in vigore i parametri del Codice civile, cioè l'importanza dell'opera e il decoro della professione (articolo 2233 del Codice civile). Ma con patti scritti anche questi parametri sono superabili, perché il professionista può liberamente scegliere l'entità del compenso, ad esempio per esigenze di penetrazione nel mercato.

Eliminato il carattere cogente delle tariffe, diventerà più semplice decidere i contrasti tra committente e professionista. Sarà, infatti, possibile ottenere un decreto ingiuntivo cortando la parcella con il patto scritto iniziale e senza il parere del consiglio dell'Ordine che era richiesto dall'articolo 636 del Codice di procedura civile: tale parere diventerà necessario qualora manchi un patto scritto sull'onorario.

Più complessa sarà la formulazione di offerte di gara per la selezione di professionisti (in particolare tecnici nelle gare di progettazione), perché l'importo economico è un elemento costante delle selezioni e non dovrebbe scendere sotto soglie di sospetta anomalia. Ma per stabilire l'anomalia (al ribasso) dell'offerta non si potrà più fare riferimento alle sole tariffe, bensì dovrà tenersi

presente il contesto organizzativo dell'impresa, con un contraddittorio di ampio spettro e tempi più lunghi.

### Gli incarichi professionali


Il diluito valore delle tariffe minaccia infine la stessa lettura degli incarichi professionali, fino a oggi suddivisi per momenti di esecuzione: ogni tariffa contiene la minuta descrizione degli atti professionali (dall'apertura della pratica a tutti i passaggi successivi, verifiche, i momenti attuativi), a loro volta suddivisi in diritti e onorari, in una sorta di radiografia del contenuto della prestazione. Dal 2012 si potrà pattuire una cifra globale, chiarendo solo (articolo 3, comma 5, lettera d) del Dl 138) il «livello di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili», senza la scansione delle attività professionali prima leggibile nelle centinaia di voci delle tariffe.

In sintesi, se si pattuisce un importo in forma scritta, non esistono più limiti di "tariffari", né come soglie massime né come minimi. Un eccesso di pretesa, anche se concordata in forma scritta, resta sindacabile per errore (ad esempio, se il cliente pensava che la prestazione fosse di eccezionale rilievo, mentre era di routine) o per stato di necessità (il cliente ha accertato una situazione temporanea di bisogno). Stesso ragionamento per le tariffe minime, perché soglie inderogabili esistono solo per i lavori esecutivi. L'articolo 36 della Costituzione impone retribuzioni sufficienti per un'esistenza libera e dignitosa, ma tale parametro non si applica ai professionisti: se questi offrono prestazioni a compensi ridotti, non c'è sfruttamento ma logica di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le tappe verso la riforma

I vari passaggi che negli anni hanno portato all'eliminazione delle tariffe professionali e alla possibilità di costituire società tra professionisti



#### LE SOCIETÀ

1913



È possibile l'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, previa notifica all'organizzazione sindacale, poi diventato Albo (articolo 1, legge 1815; norma abrogata dalla legge di stabilità)

1994



Nel settore degli appalti pubblici ammesse società costituite tra iscritti agli Albi (società di persone o cooperative, per studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale) e società di ingegneria con la veste di società di capitali o società cooperative (articolo 17, legge 109)

2001



Gli avvocati possono esercitare in forma associata, con un regime analogo alle società in nome collettivo, non è possibile che partecipino soggetti non iscritti all'Ordine (articolo 18, legge 96)

2011



Viene sanzionato con la sospensione il professionista che, in un quinquennio, commette quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere fattura in giorni diversi; se le violazioni sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati (articolo 2, legge 148)

2011



I professionisti, anche appartenenti a diversi Ordini, possono costituirsi in società di persone o di capitali per l'esercizio dell'attività da soli, con soci che effettuano prestazioni tecniche o con soci di capitale per finalità di investimento (articolo 10, legge 183)

2012



Obbligo per i professionisti di assicurarsi (articolo 3, comma 5, legge 148)

#### LE TARIFFE

##### 01 | LEGGE BERSANI (LEGGE 248/2006)

eliminate le tariffe fisse e le minime; introdotto il patto quota lite, per cui i compensi possono essere parametrati al raggiungimento di obiettivi predefiniti

##### 02 | MANOVRA DI FERRAGOSTO (LEGGE 148/2011)

il compenso professionale è pattuito per iscritto prendendo come riferimento le tariffe professionali; le parti possono derogare ai minimi tariffari; in caso di mancata pattuizione, valgono le tariffe

##### 03 | LEGGE DI STABILITÀ (LEGGE 183/2011)

il compenso professionale è pattuito tra le parti per iscritto; non è previsto alcun riferimento alle tariffe professionali

**Studi allargati.** Le società tra professionisti

## Resta divisa la responsabilità verso il cliente

**Guglielmo Saporito**

Le società tra professionisti consentono un'organizzazione amministrativa e fiscale che equipara le libere professioni alle imprese. Ma le responsabilità restano divise. Il legislatore sottolinea che l'attività "riservata" può essere svolta solo dai soci in possesso dei requisiti, cioè che risultano iscritti in Albi professionali: l'incarico viene conferito dal cliente alla società, ma la società deve subito comunicare per iscritto il nome del professionista designato per l'esecuzione dei compiti riservati.

Per le attività non riservate, la società opera con propri dipendenti o con professionisti non designati (ad esempio, a rotazione), mentre per le attività riservate opera quel singolo professionista individuato inizialmente (salvo sostituzioni concordate e accettate). In questo modo rimane integra la responsabilità del professionista, il quale risponde al cliente secondo le regole previste dal Codice civile (articoli 2229 e seguenti). Quindi, esiste una doppia responsabilità: quella del professionista sull'atto che la legge gli riserva (firma di atti giudiziari, firma di perizie, di progetti, atti medici, relazioni asseverate, eccetera) e quella della società cui il professionista partecipa.

La responsabilità del professionista che sia anche socio lo lega al cliente con parametri di buona prassi, di matrice deontologica, e copre i danni in caso di dolo (errore professionale voluto) e colpa (imprudenza, negligenza, imperizia). Se la prestazione professionale implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il professionista risponde

solo per colpa grave (oltre che, ovviamente, per dolo). I casi in cui è configurabile la colpa, e la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, sono desunti da principi di buona prassi, cioè da regole appartenenti alla *scientia artis*, elaborate dagli Ordini.

Questi ragionamenti valgono nei rapporti tra singolo professionista e committente, mentre nei rapporti tra società di professionisti e cliente opera la generica responsabilità, che non distingue tra colpa lieve e grave e mantiene indenni i clienti anche in ipotesi di errori veniali da parte della struttura.

Il problema si pone per l'attività degli ausiliari (commessi, segretarie, praticanti) che, nel rapporto tra cliente e professionista, sono disciplinati dall'articolo 2232 del Codice civile e vedono responsabile il professionista senza distinzioni tra colpa lieve e grave (mancando, per gli ausiliari, le distinzioni tra problemi normali o di particolare difficoltà).

Ora che è previsto l'esercizio della professione in forma societaria, il professionista continua a rispondere in proprio per i suoi errori professionali, ma per gli errori derivanti da disfunzioni organizzative della società risponde quest'ultima nei limiti del capitale, se si tratta di Spa, Srl o cooperative.

La legge 183 non prevede assicurazioni obbligatorie per le società, che la manovra di Ferragosto ha invece introdotto per il singolo professionista. È però intuitivo che tra i vantaggi di immagine verso i terzi, la società potrà pubblicizzare anche le garanzie assicurative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA